



**DELIBERA N. 223/25/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. ANTONIO  
BALDELLI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA  
DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI  
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER LE  
ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLE MARCHE DEL 28 E 29 SETTEMBRE 2025  
PROGRAMMA "REPORT" (RAITRE)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* (di seguito Testo Unico);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 283/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

VISTA la delibera n. 212/25/CONS del 30 luglio 2025, secondo la quale *"si applicano alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta e della Regione Marche, indette, rispettivamente, per il giorno 28 settembre 2025 e per i giorni 28 e 29 settembre 2025, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come*

*modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024”;*

VISTA la nota pervenuta il 6 agosto u.s. dalla sen. Barbara Floridia, Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la quale è stato comunicato che con riferimento alle consultazioni per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche fissate per i giorni 28 e 29 settembre 2025 nonché per l'elezione del Consiglio regionale e del sindaco, del vice sindaco e di consigli comunali della Regione Valle d'Aosta fissate per il giorno 28 settembre 2025, non è stato *“possibile approvare una specifica delibera per disciplinare le campagne informative delle suddette consultazioni, anche in considerazione del numero limitato di cittadini interessati. Ciò conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della propria delibera sulla comunicazione politica, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002”*; e che la Rai (...) *“al fine di garantire la tutela del pluralismo e di assicurare le pari opportunità tra uomini e donne, si conformi alla prassi pregressa, ai precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi e all'esperienza applicativa di tali disposizioni”*. Nella nota viene ribadito comunque che *“nei periodi interessati dalle predette consultazioni elettorali resti fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, la Rai è tenuta a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”*.

VISTO l'ultimo provvedimento del 30 ottobre 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024”*, applicabile, pertanto, anche alle consultazioni per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche fissate per i giorni 28 e 29 settembre 2025;

VISTO il vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002 recante *“Comunicazione*

*politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie;*

VISTO l'Atto sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 1° settembre 2025 (prot. n. 0211911) con la quale l'on. Antonio Baldelli ha segnalato la presunta violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle norme in materia di par condicio con riferimento alle prossime elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche del 28 e 29 settembre 2025. In particolare, l'esponente segnala che *“in data 29 agosto 2025, il programma televisivo Report ripubblicava sui propri canali social, tra i quali Facebook e Instagram, l'inchiesta, andata in onda a febbraio e ad aprile, "Let's Marche" (<https://bit.ly/LetsMarche>), accompagnata dall'eloquente trafiletto “Con tre decreti firmati dall'ex dirigente Stefania Bussoletti, oggi a capo del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle imprese, istituita a fine 2021 per volere del Governatore Acquaroli, dovrà ora risarcire la Regione per irregolarità di sistema con impatto finanziario tali da inficiare l'ammissibilità di parte dei contributi erogati e per irregolarità con impatto finanziario rispetto ai casi previsti dalla normativa di riferimento. Le anomalie, riscontrate a seguito di verifiche e Audit di secondo livello, sono tutte riferite ai fondi europei Por Fesr per campagne turistico promozionali erogati tra il 2023 e il 2024, quando al vertice dell'Agenzia c'era Marco Bruschini...evidenziando come, in soli due anni di attività, l'agenzia sia costata ai marchigiani 12 milioni di euro mentre la Corte dei Conti l'ha definita “un doppione inutile e costoso” dello stesso assessorato al Turismo guidato dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli”. L'esponente, inoltre, rappresenta che “pur nel rispetto dell'art. 21 Cost. in materia di libertà di stampa e diritto all'informazione, l'inchiesta giornalistica oggetto del presente esposto, che cade pienamente nel periodo elettorale, non risponde ad alcuno dei requisiti previsti per legge, in contrasto al principio di tutela della correttezza dell'informazione e del contraddittorio tra i candidati politici, non essendo stata data possibilità di contraddittorio, né contestuale replica dei soggetti politici menzionati, contrariamente allo spirito della normativa” e che “l'operazione di ripubblicazione sui canali social della RAI dell'inchiesta giornalistica “Let's Marche” costituisce, infatti, una nuova attività di comunicazione con potenziale incidenza sul corpo elettorale”; pertanto, chiede che l'Autorità disponga “gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti in premessa, al fine di verificare la conformità della ripubblicazione in data 29 agosto 2025 sui canali social del programma televisivo Rai Report dell'inchiesta “Let's Marche” alle disposizioni della Legge n. 28/2000, valutando la sussistenza di eventuali profili di responsabilità dell'emittente per violazione delle disposizioni in materia di par condicio, disponendo, ove ritenuto, anche provvedimenti di rimozione o oscuramento del contenuto in questione, oltre alle sanzioni di legge; nonché adottare ogni ulteriore misura idonea a*

*prevenire ripubblicazioni o rilanci del medesimo contenuto durante il periodo elettorale”.*

VISTE le memorie trasmesse, in riscontro alle richieste di osservazioni dell’Autorità di cui alle note prot n. 0213962 del 2 settembre 2025 e prot.n, 0218773 dell’8 settembre, dalla società Rai con le note prot. n. 0214994 del 3 settembre 2025 e prot.n. 0221400 del 10 settembre 2025, con le quali è stato rilevato in sintesi quanto segue:

- dal punto di vista strettamente giuridico la divulgazione di notizie sui c.d. social media è del tutto fuori dal campo di applicazione della Legge 28/2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, dove per mezzi di informazione devono intendersi ai sensi degli articoli 2-7 esclusivamente: (i) le emittenti radiotelevisive; (ii) le emittenti radiofoniche; (iii) le pubblicazioni di quotidiani e periodici. L’articolo 10 della Legge 28/2000, che costituisce il presidio sanzionatorio e procedimentale in caso di presunta violazione della predetta legge è, conseguentemente, inapplicabile;
- gli stessi soggetti politici svolgono liberamente attività di campagna elettorale e comunicazione politica (anche per le consultazioni in corso) sui propri profili social al di fuori, ovviamente, da qualunque perimetro normativo, anche solo latamente riconducibile alla legge 28/2000;
- Report è un programma a diffusione nazionale, mentre la campagna elettorale nella regione Marche ha carattere puramente territoriale non coinvolgendo più del 25% dell’elettorato nazionale; in ogni caso Report è un programma di approfondimento informativo che appartiene all’area dell’informazione (non della comunicazione politica) la cui attività è esclusivamente correlata all’attualità e alla cronaca del momento e non alla suddivisione aritmetica di tempi della presenza in voce o in notizia dei soggetti politici;
- la c.d. ripubblicazione contestata dall’odierno esponente riguarda l’aggiornamento di una notizia già trattata da Report nell’ambito dell’esercizio del diritto di espressione del pensiero, di critica e di cronaca riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione. In data venerdì 29 agosto u.s. il quotidiano Il Corriere Adriatico riportava la notizia “*Atim, irregolarità nei conti. Dovrà ridare alla regione oltre 450mila euro di fondi*”. Sul sito della Regione Marche, infatti, sono disponibili i provvedimenti regionali oggetto della notizia pubblicata on line, pubblicati lo scorso 12 agosto 2025. Proprio Report, nei mesi scorsi ha sollevato a livello nazionale, il ‘caso Atim’, vicenda per cui la stessa Giunta regionale delle Marche ha chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta che ha poi certificato l’irregolarità di circa il 40% di tutti gli atti prodotti dalla stessa Agenzia per il turismo (come documentato nel sito Rai <https://www.rainews.it/tgr/marche/articoli/2025/04/atim-irregolari-il-40-degli-atti-alcontratto-con-mancini-mancava-la-firma-41190023-9fb3-43a1-9677-675762088830.html>); la pubblicazione, sui profili social della trasmissione,

dunque è un aggiornamento del lavoro svolto negli scorsi mesi su fatti di rilevanza pubblica. In particolare, un primo servizio sulla regione Marche è stato trasmesso il 19 gennaio 2025 e un secondo contributo il 2 marzo u.s.. Gli aggiornamenti sugli sviluppi di cronaca, rilanciati sulla pagina Facebook e Instagram della trasmissione, fanno riferimento alla puntata del 19 gennaio;

- da sempre, nel pieno e libero esercizio del diritto di cronaca, sulla pagina Facebook e Instagram della trasmissione vengono rilanciate le inchieste andate in onda nei mesi precedenti quando gli sviluppi di cronaca richiedono un aggiornamento dei temi trattati durante la messa in onda. Al fine di garantire ai telespettatori un'informazione quanto più precisa e puntuale possibile, è stato fornito il doveroso aggiornamento ai telespettatori circa le irregolarità certificate dal Dipartimento Sviluppo economico della stessa Regione Marche sulla gestione dei fondi in seno all'Agenzia di promozione turistica. Ad esempio, anche dopo la messa in onda del servizio "*Mare...profumo di gare*" lo scorso 6 luglio, relativo alla messa al bando delle concessioni demaniali in tutta Italia, durante il mese di agosto l'inchiesta è stata rilanciata sui social perché, nel frattempo, il Comune di Roma aveva annullato parte della graduatoria definitiva relativa ai bandi su Ostia di cui il programma si era occupato nell'iniziale servizio;
- per quanto riguarda il pluralismo, l'obiettività e la completezza dell'informazione, così come citati nell'esposto di cui in oggetto, si rammenta che la *clip* pubblicata sui social, come estratto dell'inchiesta integrale, contiene un frammento di intervista di una consigliera regionale in quota Pd, oggi candidata alle prossime elezioni regionali nonché l'intervista registrata al Governatore uscente, Francesco Acquaroli, attualmente in campagna elettorale;
- si chiede l'archiviazione degli atti e il correlato esposto senza ulteriormente procedere.

PRESA VISIONE delle relative pagine Facebook e Instagram del programma Report;

CONSIDERATO che la segnalazione ha riguardato la pubblicazione, in data 29 agosto u.s., sulle pagine social Facebook e Instagram della trasmissione Report di una notizia relativa ad un caso precedentemente trattato dal programma nei mesi di gennaio e di marzo 2025; in particolare, sulle pagine Facebook e Instagram del programma è stata data la notizia che l'Atim, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle imprese, deve restituire 458mila euro alla regione Marche in seguito a tre provvedimenti del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 12 agosto 2025. Tale notizia è stata pubblicata dal Corriere adriatico in data 29 agosto, mentre sul sito della Regione Marche sono disponibili i provvedimenti regionali oggetto della notizia, come evidenziato anche nelle memorie della stessa Rai, e come effettivamente è risultato dalle verifiche svolte dall'Autorità;



VISTO il titolo del post in questione *“Marche: Atim dovrà restituire 458mila euro alla Regione”* e che il testo pubblicato riporta quanto segue: *“Con tre decreti firmati dall’ex dirigente Stefania Bussolotti, oggi a capo del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle imprese, istituita a fine 2021 per volere del Governatore Acquaroli, dovrà ora risarcire la Regione per irregolarità di sistema con impatto finanziario tali da inficiare l’ammissibilità di parte dei contributi erogati e per irregolarità con impatto finanziario rispetto ai casi previsti dalla normativa di riferimento. Le anomalie, riscontrate a seguito di verifiche e Audit di secondo livello, sono tutte riferite ai fondi europei Por Fesr per campagne turistico promozionali erogati tra il 2023 e il 2024, quando al vertice dell’Agenzia c’era Marco Bruschini. Report si era occupato del “caso Atim” lo scorso febbraio, evidenziando come, in soli due anni di attività, l’agenzia sia costata ai marchigiani 12 milioni di euro mentre la Corte dei Conti l’ha definita “un doppione inutile e costoso” dello stesso assessorato al Turismo guidato dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli”*. In particolare, il post è accompagnato da un video che è uno stralcio dell’inchiesta andata in onda nel programma televisivo a gennaio 2025 con interventi di Micaela Vitri, consigliere regionale delle Marche del Pd, e del presidente della Regione Francesco Acquaroli. Nella pagina Facebook è presente anche il link alla pagina del sito Internet della trasmissione contenente i due servizi interi dedicati al caso dal programma nei mesi di gennaio e marzo 2025 *“Let’s Marche”* e *That’s Atim”*. La pagina del sito del programma contenente i due servizi presenta il caso con il seguente testo: *“Il rilancio del turismo nelle Marche è stato uno dei cavalli di battaglia del Governatore Acquaroli. Il Governatore Acquaroli per il rilancio del turismo nelle Marche ha istituito un’agenzia apposita proprio per far conoscere il brand Marche fuori regione e all’estero. Si chiama Atim e in appena due anni per il suo funzionamento la Regione ha stanziato circa 12 milioni di euro. Tra uffici deserti e affidi diretti senza bandi di gara, la Corte dei conti ha certificato che Atim è un doppione inutile e costoso dell’assessorato al Turismo di cui lo stesso Acquaroli ha tenuto la delega”*;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale per le elezioni regionali nelle Marche sono quelli definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 398/24/CONS e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 30 ottobre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

- le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla consultazione per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Marche, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti

politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. Pertanto, nel periodo considerato non trova applicazione per l'emittenza televisiva nazionale il regime della par condicio elettorale;

- tuttavia si evidenzia che l'art. 2 comma 2 del provvedimento del 30 ottobre 2024 della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce che nel periodo di svolgimento della campagna elettorale regionale *“resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”*. Tale disposizione è stata ribadita anche nella comunicazione sopra citata inviata all'Autorità dalla sen. Floridia, Presidente della Commissione di vigilanza;
- il regolamento della Commissione del 30 ottobre 2024 dedica l'art.14 alla Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai, stabilendo che *“Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti”*;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, il diritto di cronaca e di critica deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni che – nel limitato periodo della campagna elettorale e al fine di garantire la formazione del libero convincimento degli elettori– impongono a conduttori e registi delle trasmissioni radiotelevisive di tenere un comportamento imparziale e di osservare comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RILEVATO che, con riferimento allo specifico caso segnalato, sulle pagine social del programma Report è stato pubblicato un post contenente un aggiornamento di una notizia di attualità diffusa in pari data (29 agosto 2025) anche da un altro organo di stampa su un tema trattato nei mesi precedenti nel programma televisivo, riproponendo uno stralcio di uno dei servizi andati in onda; in particolare, la notizia trattata dal post, relativa alla somma di 458mila euro che l'Atim, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle imprese, dovrà restituire alla regione Marche, in seguito a

tre provvedimenti del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 12 agosto 2025, è stata pubblicata dal Corriere adriatico in data 29 agosto mentre sul sito della Regione Marche sono disponibili i provvedimenti regionali oggetto della notizia, come evidenziato anche nelle memorie della stessa Rai, e come effettivamente è risultato dalle verifiche svolte dall'Autorità;

RITENUTO che tale pubblicazione, tenuto conto del relativo contesto e del contenuto di attualità ad essa riferibile, risponda all'esigenza per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire una informazione puntuale e aggiornata, nell'esercizio del diritto di cronaca sancito dall'art. 21 della Costituzione;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all'archiviazione dell'esposto;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione della segnalazione per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella